

COMUNE DI COLONNELLA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI GRUPPI CONSILIARI E PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 19.11.1998.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 22.12.2021.

TITOLO I	
DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 1 Disposizioni generali	4
CAPO I	
DELLE SEDUTE CONSILIARI	
Art. 2 Il Consiglio comunale	4
Art. 3 Sedute del Consiglio	4
Art. 4 Pubblicizzazione delle riunioni consiliari	4
Art. 5 Misure di sicurezza	5
Art. 6 Convocazione	5
Art. 7 Avviso ai consiglieri	5
Art. 8 Formulazione dell'Ordine del giorno del Consiglio comunale	6
Art. 9 Ordine del giorno aggiuntivo	6
Art. 10 Inizio dei lavori	6
Art. 11 Deposito delle pratiche del Consiglio comunale	6
Art. 12 Completamento delle pratiche	6
Art. 13 Sedute di seconda convocazione	7
Art. 14 Esposizione della bandiera	7
Art. 15 Il Presidente	7
Art. 16 Il Pubblico	7
Art. 17 Proseguimento della seduta in altro giorno	8
CAPO II	
DELLO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 18 Svolgimento del dibattito	8
Art. 19 Il fatto personale	8
Art. 20 La mozione d'ordine	9
Art. 21 Ordini del giorno ed emendamenti	9

Art. 22 Modalità di votazione	9
Art. 23 Votazione per appello nominale	9
Art. 24 Votazioni a scrutinio segreto	9
Art. 25 Astensioni	10
Art. 26 Dichiarazioni di voto	10
Art. 27 Successive votazioni e ballottaggio	10
Art. 28 Funzioni del Segretario	10
Art. 29 Raccolta dei provvedimenti	11
Art. 30 Firma degli ordini del giorno	11
Art. 31 Comunicazioni del Presidente	11
Art. 32 Celebrazioni e commemorazioni	11
CAPO III DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE, DELLE COMMISSIONI D'INCHIESTA E DELLE MOZIONI	11
Art. 33 Disposizioni generali	11
Art. 34 Le interrogazioni	11
Art. 35 Modalità di svolgimento dell'interrogazione	12
Art. 36 Commissioni di inchiesta e conoscitive	12
Art. 37 L'interpellanza	12
Art. 38 Le mozioni	13
Art. 39 Norme procedurali	13
TITOLO II DEI GRUPPI CONSILIARI	13
Art. 40 I capigruppo consiliari	14
Art. 41 Conferenza dei Capigruppo	14
Art. 42 Disposizioni finali	14
Art. 43 Entrata in vigore e pubblicità	14

TITOLO I

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento comprende n. 43 articoli, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, dei Gruppi e della Conferenza dei capigruppo.

CAPO I

DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 2

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.
2. Le competenze specifiche del Consiglio sono quelle indicate nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

Art. 3

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nella apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dall'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
5. Le sedute consiliari sono pubbliche.
6. Il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Art. 4

Pubblicizzazione delle riunioni consiliari

1. La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per persone all'uopo invitate.
2. Il Ministro per l'interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti.

Art. 5

Misure di sicurezza

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare, come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

Art. 6

Convocazione

1. Le sedute del Consiglio sono stabilite dal Sindaco¹.
2. Il Sindaco è tenuto, secondo quanto previsto dalla legge, alla convocazione del Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La richiesta di convocazione di cui al comma precedente, deve essere effettuata per iscritto, redatta in forma di proposta di deliberazione e sottoscritta regolarmente da ciascuno dei richiedenti; rimessa al Segretario comunale in tempo utile perché il Consiglio possa essere regolarmente convocato secondo i tempi e le modalità prescritte dalla legge.
4. Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato e prima che siano trascorsi 180 giorni dalla trattazione stessa.
5. Nessuna richiesta può essere trattata se non risulta iscritta all'ordine del giorno. Le deliberazioni eventualmente adottate sono nulle.
6. Gli argomenti da trattare devono essere indicati nell'avviso di convocazione in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.
7. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, all'Albo pretorio almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Art. 7

Avviso ai consiglieri

1. L'ufficio di Segreteria, in relazione alle disposizioni impartite dal responsabile del settore, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.
2. Detto avviso deve essere consegnato secondo le modalità stabilite nell'art. 125 del T.U. 1915 ancora in vigore al quale si rimanda.
3. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere comunale al momento dell'entrata in carica ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata al momento dell'entrata in carica.
4. Nella seduta d'urgenza, l'avviso va notificato 24 ore prima.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.
7. Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale, è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.
8. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
9. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

¹ Art. 36 comma 1, L. 142/90; art. 12, L. 81/93.

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Art. 8
Formulazione dell'Ordine del giorno del Consiglio comunale

1. Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. La proposta d'inversione può essere fatta anche da solo consigliere.

Art. 9
Ordine del giorno aggiuntivo

1. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.
2. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.
3. Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 10
Inizio dei lavori

1. All'ora stabilita per la riunione, il Sindaco o chi per esso, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare.
2. Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.
3. A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.
4. Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.
5. L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei consiglieri assegnati.
6. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Art. 11
Deposito delle pratiche del Consiglio Comunale

1. Le pratiche che ineriscono agli argomenti da trattare nella seduta consiliare sono depositate in visione dei Consiglieri comunali, **almeno 24 ore prima dell'adunanza per le sedute straordinarie e almeno 48 ore prima dell'adunanza per le sedute ordinarie**, presso l'Ufficio del Segretario.
2. Ogni consigliere può richiederne la visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, ove richiesto, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.
4. Non possono, però dare copie od estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni.
5. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Art. 12
Completamento delle pratiche

1. Ogni consigliere può richiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, può impartire le conseguenti disposizioni.
2. Tali ulteriori atti o documenti devono essere inseriti in cartella almeno 18 ore prima dell'adunanza consiliare, muniti di attestazione del Segretario comunale.

Art. 13

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.
3. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

Art. 14

Esposizione della bandiera

1. Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la bandiera del Comune, con inizio dalle prime ore del mattino, viene esposta alla finestra principale del palazzo civico.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea è il Sindaco. Egli dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa.
3. Richiama gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
4. Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali e buone costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola. Successivamente, nel caso il consigliere persista in un atteggiamento che determini con evidenza l'interruzione dei lavori del Consiglio, il Presidente ne può disporre l'allontanamento con l'ausilio della forza pubblica, ciò indipendentemente dalle eventuali conseguenze penali a carico del consigliere stesso.
5. Il consigliere cui è stata tolta la parola può presentare al Consiglio le sue spiegazioni in una comunicazione della durata di due minuti e qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere che può completare il suo iniziale intervento per ulteriori tre minuti.

Art. 16

Il Pubblico

1. Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio.
2. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario comunale, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni e le altre persone eventualmente invitate, gli addetti stampa (rappresentanti della Regione, Provincia, sindaci di altri comuni).

3. In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa. Può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine. Ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Art. 17

Proseguimento della seduta in altro giorno

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo.
2. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

CAPO II

DELLO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Svolgimento del dibattito

1. I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.
2. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.
3. In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento. Ove questi persista nel divagare, può invitarlo a concludere.
4. Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.
5. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.
6. Sui vari argomenti il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.
7. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 5 minuti.
8. Il Sindaco - Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente sino ad un massimo di tre minuti.
9. Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Il secondo intervento non può durare più di tre minuti.
10. Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.
11. Il Presidente introduce i punti posti all'ordine del giorno, cede la parola ad altri eventuali relatori, apre la discussione ed ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.
12. Nel caso il Presidente abbia ceduto la parola ad altri relatori, questi ultimi, onde fornire ulteriori elementi al dibattito consiliare, possono nuovamente intervenire previa autorizzazione del Presidente, contenendosi in un tempo massimo di 5 minuti.
13. La discussione di carattere generale - quando ne ricorra il caso - precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

Art. 19

Il fatto personale

1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Art. 20
La mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
3. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.
4. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 21
Ordini del giorno ed emendamenti

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Sindaco che ne può disporre la discussione da parte del Consiglio.
2. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso.
3. Ogni consigliere non può presentare più di un ordine del giorno.
4. Chi intenda presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente nel corso della seduta prima delle operazioni di voto.

Art. 22
Modalità di votazione

1. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.
2. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.
3. Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.
4. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.
5. Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
6. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Art. 23
Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.
2. L'appello viene fatto dal segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Art. 24
Votazioni a scrutinio segreto

1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge, il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, almeno uno dei quali deve appartenere alla minoranza.
2. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.
3. Si effettuano votazioni con schede segrete, per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.
4. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni e nomine che per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

5. Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Art. 25 Astensioni

1. Il consigliere che intenda astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 26 Dichiarazioni di voto

1. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.
2. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti.

Art. 27 Successive votazioni e ballottaggio

1. Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti, si procederà, nella stessa seduta ad una seconda votazione.
2. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Art. 28 Funzioni del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare per sintesi quanto deciso dal Consesso.
2. Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.
3. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.
4. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.
5. A tal fine, su apposito registro, deve indicare:
 - a) data e ora della seduta;
 - b) nome e cognome dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - c) argomento che viene trattato;
 - d) risultato della discussione, con indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.
6. Il registro di cui al comma precedente viene chiamato "originale provvisorio".
7. Il Segretario comunale cura la verbalizzazione degli interventi dei consiglieri. Per perseguire finalità di trasparenza, pubblicità e fluidità del dibattito, il Consiglio comunale si avvarrà di idonei strumenti di registrazione e divulgazione delle sedute. Resta inteso che, per rendere tale strumento esecutivo, il Consiglio comunale si impegna a redigere, entro 120 giorni dalla presente approvazione, un apposito regolamento che ne disciplini l'utilizzo. Sono vietate le registrazioni magnetofoniche e di altra natura, da parte del pubblico e degli stessi consiglieri.
8. *... abrogato ...*
9. Il Segretario provvede agli ulteriori adempimenti, osservando le disposizioni vigenti in soggetta materia (redazione delle delibere, inclusione dei pareri tecnico-contabili eventualmente richiesti, pubblicazione degli estratti, eventuale trasmissione degli stessi all'organo di controllo ecc...).

Art. 29
Raccolta dei provvedimenti

1. Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.
2. Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico, riguardante i provvedimenti adottati.

Art. 30
Firma degli ordini del giorno

1. Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.
2. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Art. 31
Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.
2. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 32
Celebrazioni e commemorazioni

1. A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 10 minuti.

CAPO III
DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE,
DELLE COMMISSIONI D'INCHIESTA E DELLE MOZIONI

Art. 33
Disposizioni generali

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 34
Le interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato provvedimenti in proposito.
2. **Alle interrogazioni può essere richiesta dall'interrogante risposta scritta o orale; nel caso di richiesta di risposta orale questa verrà comunque registrata dagli appositi strumenti previsti.**

Il Sindaco o l'Assessore di riferimento potranno rispondere all'interrogazione immediatamente o dichiarare di voler rinviare la risposta che, in questo caso, dovrà essere fornita nell'adunanza consiliare successiva.

3. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

Art. 35

Modalità di svolgimento dell'interrogazione

1. **In principio di seduta il Presidente invita l'Assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione e comunica se sarà data risposta scritta o orale.**
2. Nel caso alla interrogazione sia data risposta **orale**, essa potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.
3. Il tempo concesso all'interrogante per dare dichiarazione non potrà superare la durata di tre minuti.
4. Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.
5. Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a due.
6. Nel caso alla interrogazione sia data risposta scritta, nella seduta consiliare immediatamente successiva, l'interrogante può replicare nei tempi stabiliti dal precedente comma 3.

Art. 36

Commissioni di inchiesta e conoscitive

1. Il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive.
2. Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da cinque membri, di cui tre della maggioranza e due della minoranza.
3. La commissione nomina, nel suo seno, il Presidente.
4. Il Sindaco affida ad uno dei membri la funzione di Segretario.
5. La Commissione deve ultimare i lavori entro **sessanta** giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.
6. Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le Commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da persone qualificate anche esterne all'Amministrazione comunale. Detto personale, che non può eccedere il numero di due non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.
7. I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione a scopo informativo dei responsabili degli uffici comunali ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti all'indagine da svolgere.

Art. 37

L'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.
2. Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.
3. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della adunanza consiliare, secondo le modalità previste per le interrogazioni di cui al precedente art. 34.
4. Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di una interpellanza.
5. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni o interpellanze alla adunanza successiva.
6. Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto, contenendo la sua dichiarazione in tre minuti.

7. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.
8. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Art. 38

Le mozioni

1. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.
2. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.
3. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione purché tra la seduta e la presentazione intercorra un lasso di tempo di almeno 24 ore.
4. Nessun consigliere può svolgere più di una mozione nella stessa seduta.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
6. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Art. 39

Norme procedurali

1. Quando il numero delle interrogazioni per le quali non sia stabilita la risposta scritta, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.
3. Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

TITOLO II

DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 40

I Capigruppo consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Un gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere.
4. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo; in difetto le comunicazioni di cui al comma 36 dell'art. 17 L. 127/97 verranno inviate presso il domicilio comunale.
5. Deve essere costituito, ove ne ricorra il caso, un Gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

Art. 41
Conferenza dei Capigruppo

1. I capigruppo individuati secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, possono essere convocati dal Sindaco in Conferenza, ogni qual volta lo stesso lo ritenesse opportuno e/o necessario, per esaminare la opportunità delle convocazioni del Consiglio comunale, per trattare lo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso e/o delle Commissioni consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, essa è presieduta da un componente la Giunta o da un Consigliere comunale nominato dal Sindaco.

Art. 42
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentito i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

Art. 43
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quando prescritto dallo Statuto e la distribuzione a tutti i consiglieri comunali.